

data dal 04/12/2017;

E

_____, nato a _____ (__) il _____ - e
residente in _____ (__) – Via _____ N. __, il quale
dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di
_____, e quindi, rappresentante della _____
(la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore
Economico o appaltatore), giusta procura dd. _____ repertorio
n. _____ raccolta n. _____ del dott. _____
iscritto al Collegio Notarile _____.

PREMESSO

- che a seguito di una Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata aggiudicata all'Operatore Economico la fornitura di che trattasi.
- che l'Operatore Economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;
- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire la fornitura e

montaggio di sistemi di rilevazione delle giacenze dei cloruri.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura, decorrente dalla sottoscrizione del verbale di Avvio di esecuzione del contratto dovrà avvenire entro il 15/09/2018.

Si precisa che in qualsiasi momento l'eventuale nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare all'affidatario nel contratto.

Il subentro non comporterà alcun onere aggiuntivo a favore dell'affidatario, né da parte del nuovo soggetto Concessionario né da parte della S.p.A.

Autovie Venete. Successivamente al subentro nel contratto, il nuovo soggetto Concessionario avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale

in essere o di recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a

corrispondere all'Operatore Economico unicamente un importo pari al 10%

(o diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto

e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro,

così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo

Concessionario, S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dal contratto stesso

corrispondendo all'appaltatore unicamente un importo pari al 10% (o diversa

minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della

differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare

netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come

stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Null'altro

sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo

Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto è pari ad € 51.760,00 (cinquantunmilasettecentosessanta/00) al netto dell'I.V.A., di cui € 50,00 cinquanta/00) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 – PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata in soluzione unica a completamento della fornitura, che risulterà dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sottoscritto da Codesto Operatore Economico in base alle attività effettivamente svolte.

La fattura sarà pagata entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

La fattura dovrà riportare il numero del contratto ed il relativo CIG.

La fattura dovrà essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

La fattura dovrà, inoltre, essere corredata da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità fiscale e contributiva.

Codesta Società rientra nella previsione dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – *split payment*) come modificato dall'art. 1 D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

Il pagamento sarà effettuato, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, mediante

accredito sul conto/i corrente/i bancario/i sotto riportato/i, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico, in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., presso:

BANCA_____ IBAN _____

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

Pertanto le fatture saranno liquidate dalla Società unicamente se riporteranno il numero del contratto, il relativo CIG dell'appalto, e l'IBAN su cui liquidarle, che dovrà, comunque, necessariamente corrispondere ad uno di quelli sopra riportati.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART. 6 – PENALI

La penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della prestazione è fissata pari al 2 per mille dell'importo contrattuale, sino ad un massimo del 10%. Qualora la penale dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale la Società potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto dell'eventuale

maggior danno.

ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Società.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze

che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

L'Operatore Economico non può concedere in subappalto l'esecuzione della prestazione in quanto non ha dichiarato, in fase di offerta, la volontà di voler subappaltare.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Società a

perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei relativi allegati;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'appalto;
- l'informazione tempestiva alla Società in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'appalto;
- espletamento delle pratiche relative alla richiesta di eventuali autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie e funzionali per il compimento dell'appalto.

ART. 11 - NORME DELLA SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato le prestazioni dell'appalto e ha di conseguenza ritenuto congrui i costi della sicurezza in € 50,00 (cinquanta/00).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, predisposto dalla Società, compilato in tutti i suoi punti e sottoscritto per accettazione dall'Operatore economico, è allegato al presente contratto.

L'Operatore Economico dovrà ottemperare a tutte le disposizioni indicate nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal Direttore di Esecuzione del Contratto nel corso delle riunioni di coordinamento indette ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. o dal Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ai sensi dall'art. 92 del medesimo decreto.

ART. 12 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Società.

ART. 13 – GARANZIE SUI BENI

I beni forniti nell'ambito della prestazione dovranno essere coperti da garanzia a norma di legge a decorrere dalla data di consegna degli stessi.

Rimane confermato che, per tutto il periodo di validità della garanzia, tutti gli interventi necessari a ripristini generati da difetti costruttivi e malfunzionamenti, evidenziati dalla Società saranno a totale carico dell'Operatore Economico.

ART. 14 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

	DELL'APPALTO	
	Codesto Operatore Economico dovrà provvedere alla fornitura del materiale,	
	franco Magazzino del Centro Servizi di Palmanova – uscita casello	
	autostradale – 33050 Bagnaria Arsa (UD) con i seguenti orari: dal lunedì al	
	giovedì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il	
	venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.	
	ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE	
	L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni	
	e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Società che di terzi, in	
	dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione	
	dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore	
	Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a	
	qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della	
	prestazione.	
	ART. 16 - DOCUMENTI ALLEGATI	
	Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che,	
	debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di	
	piena ed incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e	
	sostanziale:	
	Allegato n.: 2	
	Capitolato Speciale d'Appalto;	
	D.U.V.R.I.	
	ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E	
	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
	La Società ha nominato il rag. Davide Sartelli Responsabile Unico del	
	Pagina 10 di 16	

Procedimento e il p.t. Giovanni Cante Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 18 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare le forniture svolte. Qualora vengano riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del

corrispettivo.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 19 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle

prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 20 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 23 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto della fornitura in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.autovie.it.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 25 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico,

_____, con la firma del presente contratto dichiara di

aver preso visione sul sito internet all'indirizzo [https://www.autovie.it/Codice-](https://www.autovie.it/Codice-Etico)

[Etico](https://www.autovie.it/Codice-Etico) del Codice Etico e Modello di organizzazione e gestione Aziendale

adottati dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dd.

21.04.2015, e garantisce l'osservanza delle norme ivi contenute.

ART. 26 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa

inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica,

sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e

le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono

soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà

sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma

2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 27 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei

dati personali" l'Operatore Economico è designato quale responsabile del

trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga

a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla

predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a

rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati

personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del

presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'Operatore Economico: Agristrade S.r.l.

La Società: S.p.A. AUTOVIE VENETE

DIREZIONE ESERCIZIO

Il Direttore

(rag. Davide Sartelli)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 2, COMMA 3 (SUBENTRO DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 4 (PAGAMENTI), ART. 6 (PENALI), ART. 7 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI), ART. 8 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART. 15 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 20 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 22 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: Agristrade S.r.l.